

COMUNE DI MOROZZO
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO PER
LA REALIZZAZIONE
DELLE PARI
OPPORTUNITA'
ED ISTITUZIONE
DI APPOSITA
COMMISSIONE

Art. 1

Scopi e finalità della commissione

1. La realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna è perseguita in armonia con i principi ispiratori derivanti dalla Costituzione italiana, dalle dichiarazioni internazionali sui diritti dell'uomo, dalle direttive del Consiglio delle Comunità Europee, dalla legislazione nazionale ed europea in materia e dai contratti collettivi di lavoro.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si prefiggono di determinare azioni positive per le donne al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il conseguimento di pari opportunità, di favorire l'occupazione femminile e comunque di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, nel rispetto delle differenze tra uomo e donna.

3. Per il per il perseguimento di tali finalità è istituita apposita commissione.

Art. 2

Composizione

1. La Commissione è nominata dalla Giunta comunale ed è composta come segue:

- le donne, consiglieri comunali, componenti di diritto;
- le donne, residenti nel Comune, designate, una per ogni gruppo consiliare, che abbiano maturato sensibilità sulla condizione femminile;

2. Le designazioni vengono comunicate dai singoli capi gruppo al Sindaco. La sostituzione di eventuali componenti dimissionari, rinunciatari o revocati è disposta dalla Giunta con la stessa prassi della nomina.

3. La Commissione si avvarrà della collaborazione di persone che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti, con particolare riferimento alle attività di lavoro nei diversi campi, previa ampia consultazione dei movimenti politici e sindacali organizzati dalle donne nonché delle associazioni, movimenti, organizzazioni economiche e sociali interessati e tenuto conto di ogni altro elemento che obiettivamente consenta l'individuazione di persone particolarmente idonee ai sensi di cui sopra.

4. Il presidente della Commissione è il Sindaco o suo delegato.

5. Il presidente rappresenta la Commissione per tutti gli atti e nei rapporti con le strutture burocratiche ed amministrative del Comune ed altre istituzioni esterne. Garantisce il coordinamento dei lavori della Commissione, i rapporti con l'intera realtà territoriale e sociale, la costante informazione circa le iniziative adottate e gli atti che saranno sottoposti alla Giunta ed al Consiglio Comunale.

6. La Commissione elegge tra i suoi membri, a maggioranza dei componenti, il vice-presidente.

Art. 3

Attribuzioni

1. La Commissione può formulare al Consiglio proposte ed osservazioni su ogni questione attinente alle finalità di cui all'art. 1. In particolare, al fine di affermare la piena dignità delle donne, la Commissione:

- a) presenta proposte di adeguamento, di revisione o di adozione di atti amministrativi;
- b) sollecita l'applicazione da parte dei soggetti pubblici e privati, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, per realizzare concretamente la parità in materia di lavoro ed occupazione;
- c) predispone iniziative per il reperimento e la diffusione di informazioni riguardanti la condizione femminile e la promozione di un miglior utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
- d) propone di adottare progetti sperimentali che, avendo riguardo alle competenze dei sindaci di cui all'art. 36, comma 3, della Legge n. 142/1990, mirino al coordinamento degli orari dei servizi ed uffici pubblici, degli uffici e servizi commerciali;
- e) propone di promuovere la realizzazione di nuove tipologie dei servizi per l'infanzia anche attraverso convenzioni con soggetti privati senza scopo di lucro e del volontariato, flessibili ed articolati secondo ipotesi organizzative rispondenti alle diverse esigenze sociali delle famiglie.

2. Gli organi del Comune possono consultare preventivamente la Commissione sugli atti deliberativi concernenti le finalità e gli scopi di cui all'art. 1.

3. La Commissione promuove le iniziative di cui alle precedenti lettere a), b), e c), in coordinamento con la commissione zonale e/o limitrofe commissioni comunali.

Art. 4

Durata, convocazione e funzionamento

1. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio comunale e i suoi membri possono essere riconfermati.

2. La Commissione si riunisce su convocazione del presidente, su richiesta del Sindaco o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti, con almeno cinque giorni di preavviso, salvo improrogabili necessità.

3. Per validità della seduta occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

4. Per la validità delle decisioni occorre la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 5

Segreteria della Commissione

1. Alla Commissione è assegnato dal Sindaco un funzionario con compiti di segretario il quale fa parte a tutti gli effetti della Commissione medesima.

2. Il segretario redige il verbale della Commissione ed i pareri, le relazioni da presentare alla Giunta o al Consiglio Comunale.

3. Il segretario svolge un lavoro di supporto della commissione.

4. La Commissione può avvalersi della consulenza dei funzionari comunali competenti per materia e degli esperti che siano stati incaricati dall'amministrazione per la consulenza, ideazione e/o progettazione di piani d'intervento od opere pubbliche nei vari settori.

Art. 6

Rapporti di collaborazione

1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità a livello internazionale, nazionale, regionale e circondariale.

2. La Giunta può deliberare, su proposta della Commissione, il conferimento di incarichi di collaborazione con istituti e dipartimenti universitari, centri di ricerca, nonché esperti.

Art. 7

Finanziamento della commissione

1. I programmi di attività della commissione, fatti propri dal Consiglio, saranno finanziati con apposito capitolo del bilancio ordinario.

2. L'erogazione delle somme del predetto capitolo verrà disposta dagli organi del comune, nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle indicazioni date dalla commissione.

Art. 8

Disposizioni finali

1. I pareri della commissione non surrogano quelli previsti da norme di legge o di altri regolamenti comunali.

DELIBERA CONSILIARE DI ADOZIONE N. 31
del 28 giugno 1993.

-1^ pubblicazione dal 15 luglio 1993 al 31 luglio 1993.

- nei confronti della deliberazione, pervenuta al Co.Re.Co. Sezione di Cuneo il 19 luglio 1993 prot. n. 6643, non è intervenuto provvedimento di annullamento, pertanto la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1^ comma art. 46 L. 08/06/1990 n. 142 il 09/08/1993.

- 2^ pubblicazione dal 12/08/1993 al 27/08/1993.

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 28/08/1993.



COMUNE DI MOROZZO

PROVINCIA DI CUNEO

DELIBERAZIONE N.

31

Trasmessa alla Sezione del CO.RE.CO.

con elenco N. 2522

in data 15 LUG. 1

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Regolamento per la realizzazione delle pari opportunità ed istituzione di apposita Commissione.

L'anno millenovecento **novantatre**

addi **ventotto**

del mese di **giugno**

alle ore **21,00** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
ROSSI Aldo	X		COSTAMAGNA Sergio	X	
BERTOLINO Egidio	X		GHIBAUDO Oreste	X	
ROSSI Giorgio		X	MASSIMINO Elio		X
PEANO Severino	X		RESTAGNO Renato		X
MENARDI Giuseppe	X		TURLETTI Pietro		X
BERTOLA Giuseppe	X		VINAI Livio		X
			Totale	7	5

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. **SOFFIENTINI dott.ssa**

Genziana il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ROSSI Aldo - Sindaco -**

, assume la presidenza e dichiara aperta

la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. **9**

dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della convenzione delle Nazioni Unite sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna approvata a New York il 18/12/1979;

Viste le direttive del Consiglio delle Comunità Europee del 10/02/1975, del 09/02/1976 del 19/12/1978, nonché la raccomandazione CEE del 13/12/1984, n. 635, concernenti diversi aspetti, fra loro concorrenti e complementari, riguardanti la parità fra uomo e donna;

Vista la legge n. 164 del 22/06/1990 con la quale è stata istituita la Commissione Nazionale per la realizzazione della parità fra uomo e donna;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che gli artt. 7 e 61 recepisce i principi della Carta Comunitaria di materia di diritti sociali, gestione delle risorse umane e politiche di parità e pari opportunità;

Considerato che tanto le direttive comunitarie sopra richiamate, quanto la citata convenzione delle Nazioni Unite, indicano la specifica opportunità di istituire e rendere operanti apposite Commissioni per la promozione ed il perseguimento della effettiva parità fra uomo e donna;

Ritenuto opportuno anche per questo Ente dotarsi di un regolamento per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna, nonché istituire la Commissione per le Pari Opportunità;

Visto il regolamento per la realizzazione delle Pari Opportunità all'oupo predisposto, allegato al presente atto sub "A";

Ritenuto di dover approvare detto regolamento e di dover provvedere, con successivo atto della Giunta, alla nomina delle componenti della Commissione in parola, in conformità alle modalità indicate dal regolamento stesso;

Visto l'art. 32 , comma 2, lett. a) delle legge 08/06/1990, n. 142;

Dato atto che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole sotto il profilo della legittimità ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142;

Ad unanimità di voti resi in modo palese;

D E L I B E R A

- 1) di approvare il regolamento per la realizzazione delle Pari Opportunità, allegato sub "A" al presente atto;
- 2) di rinviare a successivo atto della Giunta Comunale la nomina delle componenti la Commissione, in conformità alle modalità indicate nel suddetto regolamento.

COMUNE DI

MOROZZO

01/0100/31

PROVINCIA DI

CUNEO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 31

del 28/06/1993

Oggetto: PARERI DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE 8/6/1990 N. 142.

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

3) PARERE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITÀ:
Favorevole.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Morozzo, li 28/06/1993



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

La Sezione del CO. RE. CO.
 di
 con sua nota n.
 del
 ha chiesto chiarimenti.
 Li,
 Il Segretario comunale

Chiarimenti del Comune
 forniti con nota n.
 in data
 Ricevuta dalla Sezione del
 CO.RE.CO. il
 Il Segretario Comunale

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Aldo ROSSI

Il Consigliere

Egidio BERTOLINO

Il Segretario comunale

Dr. Genziana SOFFIENTINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 46, legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di **CUNEO** in data **19 LUG 1993** prot. n. **6643** e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Li, **09/08/1993**

Il Segretario comunale



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 46, legge 8 giugno 1990, n. 142)

N. **105** Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **15 LUG. 1993** all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li,

31 LUG. 1993

Il Segretario comunale



PROVVEDIMENTI DEL CO.RE.CO.

ai sensi dell'art. 46/5° comma legge 142/90